

Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2008

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI IN REGIME DI LIBERA
PROFESSIONE INTERMURARIA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI COMO**



ASL Azienza Sanitaria Locale
della Provincia di Como

Regione Lombardia

Costituiscono finalità primaria dell'Istituto la tutela del diritto contrattuale all'esercizio della professione intramuraria, la garanzia del diritto di libera scelta del cittadino e la riduzione delle liste d'attesa, fermo restando il rispetto degli obiettivi di volume programmatici dell'azienda relativamente all'attività istituzionale.

Finalità della libera professione intramuraria

Per attività resa in regime di libera professione intramuraria si intende quella prestata al di fuori dell'orario di servizio dei dirigenti del ruolo sanitario, individualmente o in equipage, in favore e su libera scelta dell'assistito con oner a carico di quest'ultimo o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere concordata nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale né posti in contrasto con le finalità istituzionali assolvimento dei compiti di istituto che sono comunque considerati prioritari.

dell'Azienda, il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere concordata nei confronti dell'azienda.

Definizione generale

- D.G.R. Lombardia n. VIII/005162 del 25 luglio 2007 "Determinazioni in ordine alla esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria"
- D.G.R. Lombardia n. VIII/002308 del 5 aprile 2006 "Linee guida regionali per la predisposizione dell'attivita libero-professionale intramuraria"
- D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2000, "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale"
- C.N.L. 8 giugno 2000 e C.N.L. 3 novembre 2005 Area Difesa Medica e Veterinaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa
- C.N.L. 8 giugno 2000 e C.N.L. 3 novembre 2005 Area Difesa Medica e Veterinaria, intramuraria e altre norme in materia sanitaria"
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale sviluppo" (art. 72)
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (art. 1, comma 5)
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (quindici anni)
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 "Riordino della disciplina in materia modifiché ed integrazioni (in particolare Decreto Legislativo n. 229/99 - art. 15 quiunderes)
- Sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e successive modifiche ed integrazioni (in particolare Decreto Legislativo n. 229/99 - art. 15 quiunderes)

Costituiscono criteri giuridici essenziali per la disciplina della attività svolta in libera professione intramuraria i seguenti provvedimenti normativi:

Quadro normativo di riferimento

Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli

Regolamentazione Libera Professione intramuraria
Azienida Sanitaria Locale della Provincia di Como

In conformità alle indicazioni contenute nell'art. 11, comma 1, del sopra citato D.P.C.M. 27 marzo 2000, l'attività libero-professionale dei dirigenti medici afferenti al Dipartimento di Prevenzione Medica e dei dirigenti veterinari afferenti al Dipartimento di Prevenzione Vetenaria può essere esercitata per "la insieme di prestazioni non erogate in via istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità

guida regionale di cui alla D.G.R. n. VIII/002308 del 5 aprile 2006.

istituzionale, come previsto dall'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dalle Linee disciplinari stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via nella disciplina stessa, o di un'azienda di appartenenza 5 anni che sia in possesso della specializzazione o di quella di appartenenza, sempre altra struttura dell'Azienda o in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali Interessate, ad esercitare l'attività in disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del possa esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria Qualetà, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il dirigente non appartieneza.

L'attività libero-professionale intramuraria è prestata di norma nella disciplina di appartenenza.

Requisiti soggettivi

- (d) partecipazione ai provetti di attività professionale a pagamento richieste da terzi all'Azienda all'interno delle strutture aziendali, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati.
- e le predette Aziende e strutture.
- (c) partecipazione ai provetti di attività sanitaria non accreditata, previa convenzione tra l'Azienda individuamente o in équipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione tra l'Azienda limiti delle disponibilità orarie concordate.
- (b) attività professionale a pagamento richiesta una prestazione a pagamento: singolo professionista cui viene richiesta una prestazione a pagamento;
- (a) libera professione individuale, caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, del rispetto delle tipologie previste dal C.N.L. 8 giugno 2000 come di seguito elencate:

Tipoologie di attività libero-professionale

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale dirigente del ruolo sanitario (medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), nonché ai ruoli sanitari che comunque collabora per assicurare l'esercizio del ruolo sanitario non laureato del ruolo sanitario partecipante all'équipe ed al restante personale professionale.

Soggetti interessati

Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli.

Regolamentazione libera Professione intramuraria Azierda Sanitaria Locale Provinciale di Como

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Regolamento Libera Professione Intra muraria
Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli
ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella
veterinaria, integrando l'attività istituzionale", nel rispetto delle regole generali previste dal
presente regolamento.

L'attività libero-professionale è sospesa per il personale assente per ferie, malattia,
gravidanza, aggiornamento professionale ed aspettativa variie.

6. Nello svolgimento dell'attività del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
5. Il debito orario in tal modo cumulato dovrà essere mensilmente comunicato dai dirigenti interessati alla U.O. "Gestione Risorse Umane".
4. In tale ipotesi, il cosiddetto "tempo standard", vale a dire il tempo mediamente necessario all'esecuzione delle stesse prestazioni in regime istituzionale, dovrà essere recuperato con riferimento al numero di prestazioni effettuate in regime libero professionale.
3. Deroghe al sudetto principio possono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale laddove, per le caratteristiche oggettive della prestazione, questa debba essere resa in fasce orarie normalmente destinate all'attività di servizio.
2. L'esercizio dell'attività libero-professionale deve avvenire in fasce orarie non coincidenti con quelle destinate all'attività istituzionale.
1. L'attività libero-professionale è resa dal personale al di fuori dell'orario di servizio, delle ore di lavoro straordinario nonché dei turni disponibili e di guardia medica.

Art. 2 - Modalità organizzative e criteri di svolgimento

4. La relativa autorizzazione sarà comunicata, oltre che all'interessato, alla Direzione competente per materia, al Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente ed alla U.O. "Gestione Risorse Finanziarie".
3. L'istituzione delle domande avviene a cura della Direzione Sanitaria e della Direzione formallizzazionee del provvedimento di autorizzazione da soffoppare all'approvazione del Direttore Generale.
2. L'attivazione temporaria viene trasmesa alla U.O. Gestione Risorse Umane per la documentazione per la parte di rispettiva competenza.
1. I dirigenti sono tenuti a comunicare, ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, la specificità relativa tariffe, fornaci, le giornate e la sede di svolgimento dell'attività e consenitla purche comunicata dai dirigenti e dall'orario di svolgimento dell'attività e consenitla una variazione temporanea del giorno e dell'orario di svolgimento dell'attività e consenitla la quale sopra indicare.

1. I dirigenti del ruolo sanitario che intendono partecipare all'organizzazione di prestazioni in regime libero-professionale devono inviare apposita istanza al Direttore Generale, il quale, accertato che le modalità indicate dai dirigenti o dall'equipe richiedente sono conformi ai principi di cui al presente regolamento, rilascia apposita autorizzazione.

Art. 1 - Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale

3. Le citate prestazioni incomparabili possono comunque essere erogate nei confronti di soggetti le cui attivita si svolgano ed abbiano interesse al di fuori dell'ambito territoriale della A.S.L., purché il soggetto richiedente non presenta un collegamento significativo con un soggetto residente od operante nello stesso territorio della A.S.L.; quale ad esempio:

2. Il dirigente che svolge funzioni di vigilanza e controllo non può esercitare, nell'ambito del territorio dell'Azienda, attivita libero-professionale nelle materie oggetto delle predette funzioni da parte del Dipartimento di appartenenza.

1. Sono sorte alla libera professione ed all'attività di consulenza tutte le prestazioni che la A.S.L. svolge, per legge o regolamento, in via di esclusività nel proprio ambito territoriale, intendenendo per tali quelle per cui l'utente non potrebbe rivolgersi ad alcun altro professionista pubblico o privato.

Art. 5 - Incompatibilità

2. L'attività libero-professionale intramuraria di ciascun professionista non può comunque comporre l'erogazione di un volume di prestazioni superiore a quelle assicurate in orario di lavoro nello svolgimento dei compiti istituzionali, come previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 120 e dalle linee guida regionali del 5 aprile 2006.

1. Come enunciato nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. VIII/002308 del 5 aprile 2006, deve essere garantita, da parte del dirigente interessato, la prevalenza dell'attività intramuraria, sia in termini di orario che di volume di prestazioni.

Art. 4 - Limiti al volume di attività

3. Le tipologie di prestazioni che per loro natura oggettiva comportano visite e sopralluoghi presso le strutture dell'utente si intendono come erogate in regime di attività intramuraria.

2. Nelle ore di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, sulla porta di accesso al locale a ciò adibiti dovrà rimanere affisso un avviso con i contenuti di cui all'allegato 1.

1. Come stabilito dall'art. 1, comma 6, della Legge 3 agosto 2007, n. 120 relativamente alle attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi da destinare all'attività libero-professionale intramuraria sono di norma gli stessi che vengono utilizzati per le attività istituzionali, ferma restando che l'organizzazione del servizio deve garantire la separazione delle due attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti, comunque privilegiando l'attività istituzionale.

Art. 3 - Determinazione degli spazi per l'attività intramuraria nell'ambito delle strutture dell'Azienda

L'Azienda, tramite il Comitato di Garanzia, si riserva di verificare l'adempimento di quanto sopra e di sospendere dall'esercizio della libera professione il personale inadempiente.

2. I dirigenti si assumono la responsabilità organizzativa e professionale dell'offerta di prestazioni libero-professionali, fatto salvo il dovere della Direzione Generale di individuare gli spazi attrezzati interni o esterni per l'espletamento dell'attività, di disciplinare le tariffe con i di formulari di servizi e prestazioni ausiliarie a intermedie e di concordare le tariffe con i professionisti.

1. Il rischio imprenditoriale dell'attività libero-professionale è interamente attribuito al professionista.

Art. 7 - Responsabilità dell'Azienda e dei dirigenti

2. Al sudetto dirigente non è consentito rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche diverse da quelle di appartenenza ovvero private accreditate anche solo parzialmente, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. Il dirigente in regime di libera professione extramuraria è escluso dalla svolgimento di tutte le attività di cui al presente regolamento, operando a titolo personale e senza alcun rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e con l'Azienda di appartenenza.

Art. 6 - Libera professione extramuraria. Altre incompatibilità

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate da specifiche norme di legge, dai contratti di lavoro, dal presente regolamento, ovvero da altri specifici provvedimenti aziendali, è vietato l'esercizio di ogni altra attività resa a titolo non gratuito.

5. Fermi restando i principi generali di cui sopra, l'Azienda si riserva di valutare, su richiesta del singolo dirigente interessato, eventuali casi particolari che, in ragione della specifica natura della prestazione resa, non comportino in concreto alcuna pregiudizio rispetto alle funzioni istituzionali di vigilanza e soprattutto in attività di servizio. E' sempre fatto salvo il potere del Direttore Generale di valutare, in sede di emanazione di provvedimenti di autorizzazione alla libera professione, la sussestenza di eventuali ulteriori situazioni di incompatibilità per contatto di interessi con l'Azienda.

4. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Autorizzazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), il dirigente assicurato agli uffici che svolgono attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

□ succursale, impianto o altra impresa che abbia sede, impiantò o succursali nel territorio della A.S.L.; □ società controllata da altra società con sede nel territorio della A.S.L.; □ società amministrata dalla stessa persona che amministra una società nel territorio della A.S.L.; □ altri casi di possibile collegamento organizzativo o patrimoniale tra soggetto extraterritoriale e soggetto intraterritoriale.

- Il rispetto dei turni di lavoro preventivamente concordati e comunicati all'Amministrazione;
- E' pertanto necessario:
1. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale il personale è responsabile, ciascuno per la propria competenza, del buon andamento della attività.

Art. 9 - Regole di comportamento e responsabilità degli operatori

3. Il personale dichiarato disponibile a svolgere attività di supporto alla libera professione può rimaneggiarvi diritto preavviso di 30 giorni.
2. Il personale tecnico-sanitario, infermieristico e amministrativo di supporto alla attività libero-professionale deve essere fornito dall'Azienda sulla base della disponibilità manifestata dal singolo e del possesso di specifici presupposti professionali, utilizzando particolari attività richiedenti una competenza specifica.

1. L'erogazione delle prestazioni in regime libero-professionale deve avvenire con le medesime modalità previste per fornire le stesse prestazioni in attività istituzionale, ivi compreso l'utilizzo del personale amministrativo di supporto.

Art. 8 - Personale di supporto all'attività libero-professionale

8. E' attribuita al Responsabile della Struttura Compresa di riferimento la verifica sul corretto utilizzo degli spazi per l'attività libero - professionale all'interno delle strutture di competenza, nonché in merito alle modalità di prenotazione e di riscossione, al fine di correggere eventuali interventi organizzativi per assicurare il corretto funzionamento del sistema e per consentire il controllo sul regolare svolgimento delle attività presiate sia in libera professione sia in via istituzionale.

7. Al dirigente che opera in regime di libera professione intramuraria è garantita, ai sensi dell'art. 21 del CNL 3 novembre 2005, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, senza diritti di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

6. Al singolo professionista compeste la piena responsabilità della prestazione individuamente fornita all'utente. Il medesimo è comunque tenuto al rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici per effettuazione delle prestazioni, eventuali inosservanze comportano la decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività concordate.

5. Come previsto dall'art. 1, comma 11, della Legge 3 agosto 2007, n. 120, il compito di dirimere le vertenze del dirigente sanitario in ordine all'attività di libero-professionale intramuraria è affidato al Collegio di Dirigenti.

4. Il controllo sulla tipologia e sul quantitativo delle prestazioni rese spetta al Comitato di Garanzia.

3. La Direzione provvede altresì ad informare i cittadini sulle modalità ed i tempi di espletamento delle attività libero-professionali in modo omogeneo con le carte dei servizi e sul sito internet aziendale.

1. Come previsto al punto 2 della D.G.R. Lombardia n. VIII/002308 del 5 aprile 2006 , Linee guida regionali per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'attività libero-professionale intramuraria , è costituito un Comitato di Garanzia composto come segue:
- Direttore Amministrativo con funzione di presidente;
 - Direttore Sociale;
 - Dilettore Sanitario;
 - Dilettore Risorse Umane
 - un rappresentante delle OO.SS. della Difesa Nazionale non medica;
 - un rappresentante delle OO.SS. della Difesa Nazionale Veterinaria
 - un rappresentante delle OO.SS. della Difesa Nazionale Medica;
 - II Comitato si avvale della collaborazione di un funzionario amministrativo quale responsabile di segreteria.
2. Il Comitato ha il compito di monitorare costantemente il rapporto tra l'attività istituzionale libero-professionale intramuraria, a garanzia del rispetto delle previsioni contenute nelle leggi vigenti e nei presenti regolamenti.
3. Al Comitato sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo sull'esercizio dello sviluppo della attività libero-professionale intramuraria.
4. In caso di mancato rispetto delle norme preventive e di segnalati casi di negligenza, il Comitato di Garanzia, dopo avere preventivamente informato le Organizzazioni Sindacali di categoria, può disporre l'allontanamento temporaneo o definitivo del responsabile dell'attività libero-professionale.

Art. 10 - Comitato di Garanzia

- Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli
- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como Regolamento Libera Professione Intramuraria
2. Il personale dirigente è tenuto a comunicare agli operatori incaricati di ricevere le prenotazioni i periodi di assenza o di sospensione dell'attività con almeno 7 giorni di anticipo.
3. Il personale non pubblico, salvo casi di eccezionale imprudibilità o urgenza, abbandonare i propri ambulatori prima di avere esaurito le relative liste di attesa.
4. Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite sanzionabile ai sensi dell'art. 36 del C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'Area della Difesa Nazionale. Professionale, Tecnica ed Amministrativa, così come indicato nelle Linee guida Sanitarie, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, così come indicate nelle Linee guida Medica e Veterinaria e dell'art. 35 del C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'Area della Difesa Nazionale sanzionabile ai sensi dell'art. 36 del C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'Area della Difesa Nazionale.
5. La responsabilità del dirigente per la predisposizione di norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità civile e penale e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite sanzionabile ai sensi dell'art. 36 del C.N.L. 5 dicembre 1996 per l'Area della Difesa Nazionale.
6. La responsabilità del dirigente è costituita nell'ipotesi degli ulteriori.
7. Adempimenti delle prescrizioni così come prenotate dall'utenza.
8. Disponibilità e certezza nei confronti degli utenti.

- le tariffe non possono prevedere imposte inferiori a quelle quantificati dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;

2. Le tariffe vengono determinate e possono essere modificate sulla base dei seguenti principi di massima:

1. Come stabilito dall'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge 3 agosto 2007, n. 120, l'Azienda libero - professionale intramuraria, vi comprendi quei connetti alle attività di prenotazione copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività determinata, in accordo con i professionisti, un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale determinante che svolge attività di libera professione, deve accettarsi dell'avvenuto

Art. 12 - Determinazione delle tariffe

5. Il dipendente che svolge attività di libera professione, deve accettarsi dell'avvenuto pagamento, che deve di norma essere effettuato prima dell'erogazione della prestazione.

4. Il pagamento delle somme a titolo di corrispettivo per l'attività libero-professionale avviate tramite versamento su conto corrente postale ovvero secondo le diverse modalità che saranno indicate dall'Amministrazione tenendo conto delle esigenze particolari dei singoli settori di attività.

3. Le liste di attesa sono tenute distinte dalle liste per le attività istituzionali, sotto la personale responsabilità del Direttore del Distretto o del Dipartimento di riferimento.

2. La segreteria amministrativa del Dipartimento o del Distretto cui affrescano i professionisti interessati provvede alla gestione delle trasmissioni con cedenza semestrale al Comitato appositi registri i cui dati dovranno essere trasmesse con cedenza semestrale al Consiglio di Garanzia.

1. Tutte le prestazioni in regime di libera professione intramuraria vengono erogate previa prenotazione da parte dell'utente, secondo modalità definita dalla Direzione Aziendale idonee ad assicurare adeguata informazione su disponibilità, tempi e tariffe. L'attività di prenotazione può essere svolta dal personale di supporto messo a disposizione dalla Azienda, ovvero tramite finalizzazione di un servizio di call center specificamente dedicato.

Art. 11 - Prenotazione e riscossione

7. I risultati delle attività di controllo e le decisioni adottate dal Comitato di Garanzia sono comunicati con frequenza semestrale a tutte le Organizzazioni Sindacali.

6. Il Comitato viene convocato dal segretario su richiesta del presidente ovvero di almeno due degli altri componenti.

5. I verbali attestanti le decisioni assunte sono redatti dal segretario e firmati dal segretario e dal presidente.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como Allegato alla deliberazione n. 315 del 13 giugno 2006 composto da n. 14 fogli Regolamento Libera Professione Intramuraria

5. La colonna D indica la quota spettante al singolo professionista che eroga la prestazione in via individuale.

4. La colonna C indica, per il solo caso delle prestazioni resse dal Laboratorio di Sanita' Pubblica, la quota da ripartire tra il personale diligente che concorre, all'organizzazione della prestazione.

Organizzazione Sindacali in materia di produttività collativa ed incrementi di risultato. Stesse modalità concordate in sede di centralizzazione integrativa aziendale con le professionalisti svolgono la loro professione. L'attribuzione di tale quota avverrà con le indirettamente concorde a creare quote ottimali all'interno delle quali i professionisti che non esercita direttamente la libera professione ma che comunque dell'azienda che non esercita direttamente la libera professione fra tutto il personale dell'azienda, alle quote IRAP ed INAIL a carico dell'azienda.

3. La colonna B prevede una quota da ripartire in un'unica soluzione fra tutto il personale generale di funzionamento aziendale, nonché le percentuali dell'8,5% e dell'1% riferite, impattabili sia all'Unità Operativa nel cui ambito si svolge la libera professione sia ai costi generali di funzionamento aziendale, nonché le percentuali del 5% riferita ai costi diretti ed indiretti rispettivamente.

Azienta	A quota fondo comune	B quota equipe	C quota individuale	D attività di prenotazione e di supporto tecnico e/o amministrativo	E visite a consulenze individuali	14,5%	5%	/	68%	12,5%
Visite con strumenti professionali	23,5%	5%	/	69%	12,5%					
Visite con strumenti professionali	19,5%	5%	/	63%	12,5%					
Laboratori	27,5%	5%	55%	55%	12,5%					

1. La ripartizione degli introiti avviene in rapporto alla seguente tabella:

Att. 13 - Ripartizione degli introiti

4. In prima applicazione dei presenti regolamenti si procederà alla ridefinizione, sulla base dei principi come sopra sintetizzati, di tutte le tariffe libero-professionali vigenti in Azienda.

3. A seguito di eventuali variazioni, formalmente attestate, nei costi di cui sopra, l'Azienda potrà ridefinire periodicamente gli oneri a carico del professionista esercitante la libera professione.

- Le tariffe devono essere tali da garantire la copertura di tutte i costi, fra cui il materiale di consumo, l'ammortamento delle attrezzature e delle strumentazioni, la quota dei costi di consumo di Unità Operativa e l'attività di prenotazione.
- Le tariffe devono essere tali da garantire la copertura di tutti i costi, fra cui il materiale di consumo, l'ammortamento delle attrezzature e delle strumentazioni, la quota dei costi di consumo di Unità Operativa e l'attività di prenotazione.
- Le tariffe devono tenere conto del vincolo stabilito dagli Ordini Professionali di riferimento.

6. La U.O. Gestione Risorse Umane , dopo aver provveduto a dettare i rimborzi per le spese di Azienza, comunicherà alla U.O. "Gestione Risorse Umane" i compensi

5. Alla U.O. Gestione Risorse Umane dovrà inviare essere trasmesso, con la stessa cadenza mensile, il modello di rendicontazione recante date ed orari di effettivo svolgimento delle prestazioni in libera professione.

4. Per le prestazioni rese in equippe, dovrà essere trasmesso alla U.O. "Gestione Risorse Finanziarie", sempre con cadenza mensile, l'elenco dei compensi ricevuti nonché "Entità Finanziarie", spettanti ai singoli professionisti così come preventivamente definita di accordi interni all'equippe stessa.

3. Il dirigente che svolge attività intramuraria è tenuto a trasmettere mensilmente alla U.O. "Gestione Risorse Finanziarie" un elenco indicante quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, nonché i compensi spettanti a sé ed al personale di supporto.

2. Il compenso del dirigente sanitario operante in libera professione risulta pari alla tariffa pratica al pubblico dettate le percentuali spettanti, rispettivamente, all'Azienza ed al personale svolgente compiti di supporto.

1. La redistribuzione per i singoli professionisti ovvero per l'equippe viene calcolata sulla base documentazione di rendicontazione richiesta dall'Azienza.

Art. 14 - Distribuzione del personale dirigente del ruolo sanitario che svolge l'attività in libera professione

10. Nel caso in cui il dirigente esercitante l'attività intramuraria riconosca che il ruolo svolto dal personale di collaborazione debba essere ricompensato in misura superiore a quella sopra indicata, potrà darne comunicazione alla U.O. Gestione Risorse Umane ed alla Gestione Risorse Finanziarie, con conseguente, corrispettiva, diminuzione della percentuale di propria spettanza.

9. Nel caso in cui gli strumenti utilizzati siano di proprietà del professionista che esegue la prestazione, si applicano le percentuali previste alla voce "Visite e consultenze individuali".

Per la riapplicazione della quota spettante a personale di Compatto sono definiti i seguenti parametri:

- o personale amministrativo 1 quota
- o personale infermieristico 2 quote
- o personale tecnico 2 quote

7. La colonna E indica la quota da assegnare al personale di Compatto che svolge l'attività di prenotazione e di gestione delle liste di attesa, nonché di supporto tecnico e/o amministrativo ai Dirigenti Sanitari impegnati nella libera professione intramuraria.

6. Relativamente alle prestazioni rese dal Laboratorio di Sanità Pubblica, le quote di cui alle colonne C^a e D^a sono da intendersi come alternativa a seconda che la prestazione sia erogata in equippe ovvero in via individuale dal singolo professionista.

Affidamento della gestione delle prestazioni in libera professione intramuraria

Affidamento della gestione delle prestazioni in libera professione intramuraria

Affidamento della gestione delle prestazioni in libera professione intramuraria

2. La rilevazione dei componenti spettanti al personale di supporto viene effettuata mensilmente dal dirigente o dal responsabile dell'equipe, con indicazione dei dipendenti che hanno svolto l'attività di supporto e della quantità e tipologia delle prestazioni rese. Anche tale rilevazione mensile deve essere trasmessa alla U.O. "Gestione Risorse Finanziarie" per i conseguimenti adempimenti.
1. Tutte le attività di supporto alla libera professione verranno remunerate con i provvedimenti della stessa, in base alle percentuali di cui alla tabella dell'art. 13.

Art. 15 - Retribuzione del personale di supporto

10. In via ordinaria, gli stessi dirigenti potranno optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, per la non partecipazione all'equipe con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
9. In prima applicazione, i dirigenti interessati dovranno comunicare entro 30 giorni dalla approvazione del presidente regolamento l'eventuale decisione di non partecipare all'equipe distrettuale.
- Quando l'attività libero-professionale in esame viene effettuata in forma collettiva da un unico gruppo a livello distrettuale (aperto a tutti i professionisti aventi titolo), ciascun dirigente afferrante all'equipe di Distretto potrà comunque esprimere una volontà diversa chiedendo di non partecipare a detta modalità di remunerazione collettiva e di essere rettificato esclusivamente per le prestazioni rese a livello individuale.
8. Nel caso in cui, nell'ambito di un singolo Distretto, vengano erogate, nel contesto di una tumultuosa professionalità, tipologie omogenee di prestazioni (si citano, a titolo esemplificativo, le visite finalizzate al rilascio di patenti e porti d'armi), i componenti saranno distribuiti in eguale misura tra tutti i dirigenti che concorrono all'effettuazione di tali prestazioni.

7. Qualora si verifichasse cas di insolvenza l'azienda si farà carico di intraprendere ogni azione tenuta opposta per la riscossione del credito.

- spettanti ai singoli dipendenti, che saranno liquidati previa verifica della validità di rendicontazione oraria.

Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli Regolamento Libera Professione Intamurra Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como

dalle ore _____ alle ore _____

nel giorno di _____

Svolge attività libero-professionale

In questo studio il dott.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO

Allegato n. 1

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Regolamentazione Libera Professione Intamurata
Allegato alla deliberazione n. 315 del 19 giugno 2006 composto da n. 14 fogli

